



I caso del mese

Analizziamo un caso reale che servirà da spunto per riflettere sull'applicazione delle numerose disposizioni normative in materia di sicurezza e sulle possibili conseguenze per gli operatori coinvolti

di **Maurizio Prosseda**

Avvocato esperto in sicurezza e prevenzione

Tutela dei lavoratori distaccati obblighi e responsabilità del datore di lavoro

Il caso di questo mese affronta una vicenda relativa ad infortunio accaduto ad un lavoratore distaccato e ci consente di fare il punto sugli obblighi e sulle responsabilità che fanno capo al datore di lavoro distaccante, alla luce della più recente giurisprudenza in materia.

Imprevedibilità dell'evento e vincoli di responsabilità

Tizio, lavoratore alle dipendenze di Caio, era stato da quest'ultimo avviato all'esecuzione di prestazioni lavorative presso l'impresa di Sempronio.

In tale contesto, mentre Tizio era impegnato in lavorazioni su un'impalcatura priva di parapetti e si trovava altresì sprovvisto del casco di protezione, a seguito dell'esplosione di una betoniera di proprietà di una ditta terza, era precipitato al suolo, così perdendo la vita. Per tali fatti, la competente Corte di Appello aveva confermato la sentenza di primo grado, con la quale il Tribunale aveva con-




dannato Caio e Sempronio alla pena di due anni di reclusione oltre al risarcimento dei danni nei confronti delle parti civili ed alle spese processuali, ritenendo entrambi responsabili del reato di omicidio colposo commesso con violazione della normativa antinfortunistica.

Avverso tale decisione, entrambi gli imputati proponevano ricorso per Cassazione.

In sede di ricorso, Caio difende le sue ragioni sostanzialmente dolendosi della circostanza

che il Giudice d'appello avesse confermato la responsabilità del ricorrente senza tener conto dell'imprevedibilità dell'evento (nella specie determinato dallo scoppio di una betoniera appartenente a un'impresa diversa da quella dell'imputato) e senza neppure procedere alla verifica del carattere causalmente autonomo e determinante di tale ultimo fattore, suscettibile di escludere ogni possibile rilevanza al comportamento colposo rimproverabile all'imputato.



In aggiunta a quanto sopra, Caio si duole altresì del fatto che, a suo avviso, il Giudice d'appello aveva immotivatamente trascurato la circostanza che l'incidente *de quo* si fosse verificato nell'ambito dell'impresa edile di Sempronio, sicché nessuna responsabilità concorsuale poteva essere ascritta allo stesso Caio, titolare di un'impresa del tutto autonoma, non potendo quest'ultimo rispondere di eventi verificatisi nel corso dell'esecuzione dell'occasionale rapporto venutosi a creare tra la vittima, proprio dipendente, e l'impresa di Sempronio, dovendo escludersi nella specie la sussistenza di alcuno degli elementi essenziali integrativi della fattispecie del "distacco" (eventualmente suscettibile di configurare la persistenza dei vincoli di responsabilità in capo all'imprenditore distaccante).

La ripartizione degli obblighi prevenzionali

La normativa vigente, ed in particolare l'art. 2087 del codice civile ed il D.Lgs. 81/2008, pongono in capo al datore di lavoro l'obbligo di garantire la sa-

lute e la sicurezza sul lavoro per i propri lavoratori e per gli altri soggetti, anche esterni all'organizzazione, presi in considerazione dalla normativa antinfortunistica.

Con particolare riferimento al caso in esame, il distacco, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 276/03, si configura quando *"un datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di altro soggetto per l'esecuzione di una determinata attività lavorativa"*.

In termini di ripartizione degli obblighi prevenzionali, il distacco è regolato dall'art. 3, comma 6 del D.Lgs. 81/08 che così statuisce *"nell'ipotesi di distacco del lavoratore di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, tutti gli obblighi di prevenzione e protezione sono a carico del distaccatario, fatto salvo l'obbligo a carico del distaccante di informare e formare il lavoratore sui rischi tipici generalmente connessi allo svolgimento delle mansioni per le quali egli viene distaccato"*.

Lo stesso articolo 3 prevede poi che, per il personale delle pub-

bliche amministrazioni, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che presta servizio con rapporto di dipendenza funzionale presso altre amministrazioni pubbliche, organi o autorità nazionali, gli obblighi di cui al presente decreto sono a carico del datore di lavoro designato dall'amministrazione, organo o autorità ospitante.

Nel sistema delineato dalla normativa in questione, il distaccante rimane quindi pienamente titolare del rapporto di lavoro, mentre al distaccatario fa capo la gestione operativa del rapporto e l'adozione delle misure di sicurezza necessarie a tutela del distaccato, rimanendo in capo al distaccante gli obblighi di informazione e formazione di cui agli articoli 36 e 37 del D.Lgs. 81/08.

L'interpretazione giurisprudenziale

La giurisprudenza sinora formata in materia, ha interpretato il dettato normativo ritenendo comunque fermi in capo al datore di lavoro distaccante gli obblighi di garanzia e di controllo del-



la sicurezza del lavoratore, con il conseguente obbligo di porre in essere, in collaborazione con il datore di lavoro distaccante, tutte le misure antinfortunistiche necessarie a tale scopo. Si legge difatti nella sentenza della Corte di Cassazione (Sez. 4 Penale, 25 ottobre 2013, n. 43730) che ha deciso la fattispecie: “*del tutto priva di fondamento deve infine ritenersi la censura sollevata da (Caio) in relazione all'estraneità dell'evento lesivo de quo all'ambito della relativa responsabilità, atteso che - a fronte del carattere astratto e meramente argomentativo della circostanza costituita dalla pretesa riconducibilità, dello svolgimento della prestazione lavorativa che condusse al decesso di (Tizio) ... a un'arbitraria iniziativa di quest'ultimo, asseritamente intesa ad arrotondare i propri guadagni nel relativo tempo libero - del tutto correttamente i giudici del merito hanno valorizzato il carattere decisivo rivestito dal ruolo dell'imputato, quale datore di lavoro del (Tizio) ... inderogabilmente destinatario di tutti gli obblighi di protezione e di pre-*

venzione nei confronti di tutti i propri lavoratori dipendenti, pur quando adibiti allo svolgimento di attività lavorativa presso luoghi o cantieri appartenenti a soggetti terzi”.

Già in passato la Cassazione aveva affermato analogo principio: si legge difatti nella sentenza n. 37079/08: “*L'invio del proprio lavoratore presso la ditta del fratello, al fine di svolgere un lavoro del tutto estraneo alle mansioni abitualmente svolte, senza fornire al medesimo dettagliate informazioni sui rischi specifici e senza collaborare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione del lavoratore dal rischio di incidenti connessi alla esecuzione della nuova e diversa prestazione, consente di ritenere legittimo il giudizio di sussistenza dell'addebito, argomentato dai giudici di merito proprio sulle omissioni sopra specificate ... In realtà, gli obblighi comportamentali gravanti sul datore di lavoro (il quale, come sopra è stato delineato, è in ogni caso tenuto a provvedere autonomamente alla tutela dei propri prestatori d'opera subordinati) de-*

terminano suo carico una posizione di garanzia e di controllo dell'integrità fisica del lavoratore dipendente”.

A conferma di tale indirizzo, la Suprema Corte, nella sentenza n. 18926/2012 ribadisce che: “*Il ricorso, comunque, è manifestamente infondato avendo la sentenza fornito congrua, specifica e adeguata motivazione delle ragioni per le quali è stato ritenuto colpevole delle riscontrate violazioni delle norme poste a tutela della sicurezza dei lavoratori dipendenti stante che, in caso di distacco, i relativi obblighi incombono sia sul datore di lavoro che ha disposto il distacco sia sul beneficiario della prestazione*”.

Tornando al caso in esame, nel dichiarare l'estinzione del reato ascritto agli imputati per l'intervenuta prescrizione dello stesso, la Corte di Cassazione ha tuttavia deciso per l'integrale conferma delle statuizioni civili relative alla condanna al risarcimento dei danni, così come contenute nelle sentenze di merito, stante l'infondatezza dei motivi di ricorso avanzati a tal riguardo dagli imputati.

